

vol.8, f.57).

Del rigetto del ricorso da parte della Commissione elettorale a comunicare la notizia al LOMBARDI è il presidente Marra, con cui fissa un incontro (prog. 16728 del 3.3.2010, RIT 3267/09; trascr. vol.8, f.22).

Nella conversazione di cui al prog.479 del 4.3.2010 MARTINO manifesta il suo disappunto, ritenendo il MARRA inaffidabile in quanto non era stato capace di esercitare adeguata pressione sui giudici che dovevano decidere il ricorso per ottenere il verdetto desiderato (RIT 709/10; trascr. vol.7, f.124 LOMBARDI/MARTINO).

3) *La contestazione di cui al capo A) dell'imputazione – L'associazione per delinquere di cui all'art.416 c.p. e l'associazione segreta delineata dall'art.1 della legge n.17 del 1982*

Va premesso che con ordinanza emessa all'udienza camerale del 3.7.2012 questo Giudice ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.1 e 2 della legge n.17 del 1982 che delineano la fattispecie dell'associazione segreta per cui si procede in relazione agli artt.13, 18, 24, 25, 27 e 112 Costituzione, sollevata dalle Difese all'udienza del 16.6.2012. Sul punto, si richiama integralmente la sopradetta ordinanza, che si allega.



Secondo la ricostruzione della regiodicanda, sintetizzata nel capo A) dell'imputazione della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pm, le specifiche condotte in contestazione che si sono esaminate in rapporto agli esiti complessivi delle attività intercettive, della documentazione versata al procedimento, del dichiarato testimoniale e degli accertamenti di Pg., compendiate nelle informative del Comando Provinciale Carabinieri di Roma e della Guardia di Finanza-Nucleo Speciale Polizia Valutaria, che si sono già richiamate, proverebbero che gli imputati, tra cui i parlamentari, hanno agito nella prospettiva di un programma ben più esteso di interventi, condotti ad un elevato livello istituzionale, in forma organizzata, stabile e continuativa, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, con modalità corruttive ed avvalendosi di ogni mezzo di pressione (non esclusa la minaccia di pubblici scandali) al fine di condizionare le scelte di soggetti politici.

Secondo la contestazione, ed a prescindere da ogni valutazione di merito sulla fondatezza della medesima, che, si ripete, non è di pertinenza dell'attuale fase processuale e di questo Giudice, gli imputati avrebbero cioè operato stabilmente come un vero e proprio gruppo di potere occulto, volto a interferire nel funzionamento di organi costituzionali e della pubblica amministrazione,

avvalendosi di una rete di rapporti diffusi negli ambienti della politica, della magistratura, della pubblica amministrazione e dell'imprenditoria, in un complesso intreccio di interessi condivisi, minacce, benefici procurati o promessi, che sarebbe andato oltre un'azione di semplici "raccomandazioni" neutre sotto un profilo penale, generando un potere che di fatto avrebbe consentito ai componenti del gruppo di proporsi quali efficaci elementi di pressione e di intervento presso i più diversi organi dello Stato.

Oltre alle conversazioni riportate nella disamina delle singole contestazioni ed alle ulteriori conversazioni indicate dal Pm nella presente richiesta, alla cui lettura si fa rinvio, si richiamano qui in particolare:

- conversazione del 30.9.2009 tra LOMBARDI e MARTINO: LOMBARDI *"chiama a chi devi chiamare e digli che nun hann' scassà o' cazz' (...) a noi che facciamo queste belle cose (...) e che ad un certo momento lo devono dire a chi lo devono dire, perché non è possibile che vengono fuori mille persone, giustamente come dice quest'amico, che tutti intervengono e nisciun' so nisciun', capito? (...) allora, avvisi... chiama questo amico tuo (...) oggi parlagliene... gli posso parlà pure io... add' stà? Sta for'? Add' stà chist'? (...) vedi un poco, in modo che pure io faccio ...perché non è possibile cà facimm e' farfalle, hai capito? Le farfalle non esistono, esistono gli elefanti forti e pesanti"* (prog. 1595 del 30.9.2009, RIT 3273/09; trascr. vol.2, f.3);

- conversazione dell'1.10.2009 fra LOMBARDI e MARTINO, in cui LOMBARDI dichiara di augurarsi che *"i tuoi amici o miei amici capiscano che senza di noi non possono andare avanti"* e aggiunge che *"dobbiamo essere duri, loro ci devono rispettare sotto ogni aspetto perché come ci muoviamo noi forse manco loro si possono muovere date le.. dato il nostro potere.. non nostro, il potere dei nostri amici che è quello che è"* (prog.2573 dell'1.10.2009, RIT 3267/09; trascr. vol.1, f.124);

- conversazione del 24.9.2009 del CARBONI, il quale, con riferimento ad una riunione svoltasi il 23.9.2009, dice: *"Dobbiamo essere tre! Non possiamo dire ma si andiamo anche in quattro cinque (inc) uguale! Non è uguale! (...) Anche se si tratta di persone di primissimo piano (...) ecco non è quello il punto! Se tu dici tre perché sai siamo.. siamo solo noi tre! Poi magari ne vengono quattro cinque sei sette"*. Secondo la ricostruzione dell'accusa la preoccupazione del CARBONI a che venissero indicati ai referenti politici soggetti diversi – nel caso specifico, soggetti che il Lombardi aveva chiamato *ad adiuvandum*, verosimilmente Miller e Martone per quanto esposto sopra – era che egli poteva avere le contropartite che chiedeva in cambio dell'attivarsi suo e dei sodali solo se i soggetti avvantaggiati avessero riconosciuto il merito esclusivo del gruppo (sul punto, vedi

richiesta del Pm di adozione di misura cautelare nei confronti di CARBONI, LOMBARDI e MARTINO).

Assume il Pm che il gruppo avrebbe avuto a disposizione specifiche strutture a disposizione dei sodali come il centro studi e l'ufficio romano in via Ludovisi del CARBONI.

In particolare, gli imputati avrebbero avuto a disposizione l'associazione denominata "Centro studi giuridici per l'integrazione europea "Diritti e Libertà" (di cui il LOMBARDI rivestiva la carica di addetto alla segreteria e MARTINO era responsabile, come si ricaverebbe dal programma di un convegno organizzato nel settembre 2009), la quale, dietro l'apparenza dell'attività culturale nel settore giuridico, specialmente attraverso l'organizzazione di convegni, in realtà sarebbe stata strumentale alla finalità di costruire e consolidare rapporti con personalità politiche, magistrati ed alti funzionari della pubblica amministrazione da utilizzare per la realizzazione dei progetti illeciti del gruppo.

In proposito, il Pm indica l'organizzazione del convegno in Sardegna, in coincidenza con le iniziative imprenditoriali nel settore dell'energia eolica (vedi sopra); l'annullamento di un convegno già programmato in Milano nel marzo 2010, dopo la decisione sfavorevole della commissione elettorale sul ricorso presentato dalla lista di Formigoni (in una conversazione, MARTINO dice a LOMBARDI: *"lascia perde! Allora leva sto convegno da mezzo non si fa più! Toglilo! (...) levalo! Togli tutto! (...) ehh ti devi levare di mezzo! Non ci serve"*: prog. 479 del 4.3.2010, RIT 709/10; trascr. vol.7, f.124); il riferimento di MARTINO a LOMBARDI e ai convegni da lui organizzati, dopo il fallito tentativo di intervenire sulla Corte costituzionale: *"la figura e' merda che ha fatt'. Aggia fatt i sord pè fa o' convegno hai capit?"* (prog. 2475 dell'8.10.2009, RIT 3273/09; trascr. vol.2, f.10); l'invito al convegno milanese programmato per il mese di marzo 2010 (e poi annullato) rivolto ai magistrati della Procura di Firenze dopo l'esecuzione di alcune misure cautelari ad opera di quell'Ufficio, nel mese di febbraio 2010, relative ad ipotesi di reato che coinvolgevano rappresentanti della pubblica amministrazione, del mondo politico e dell'imprenditoria (vedi sub specifiche contestazioni).

Si richiama la conversazione del 16.10.2009 COSSU/FARRIS: FARRIS *"domani mattina, tutti e due a rapporto da lui (CARBONI) alle otto (...) ah da lui i due grandi.."*; aggiunge che giovedì CARBONI dovrà scendere in Sardegna per parlare con i capi della Sardegna: *"allora, allora no perché lui, allora giovedì scendono da Roma (...) per parlare con i grandi capi qui, perché evidentemente ...mamma è incazzata questa volta eh, eh (...) mamma è incazzata proprio (...) e quindi... giovedì e venerdì lui è impegnato mi ha detto"*. Nel proseguo del colloquio, mentre i due

discorrono in merito alla fattibilità dell'operazione, FARRIS dice *“ma questo dovrebbe dire in primis il gran capo della Sardegna (...) lo dovrebbe dire lui, visto e considerato il rapporto che avete, il richiamo fatto li a Forte Village abbastanza, anzi non chiaro... chiarissimo... quindi dovrebbe dirlo lui prima di tutto... comunque”* (prog. 135 del 16.10.2009, RIT 3705/09; trascr. vol.13, f.187). Altri riferimenti si colgono nella conversazione del 27.8.2009 tra CARBONI e CAPPELLACCI (prog. 1999 del 27.8.2010 RIT 2418/09; trascr. vol.9, f.128) e nelle conversazioni riportate nella parte dedicata alla vicenda nel settore eolico, alla cui lettura si rinvia.

Assume il Pm che il gruppo avesse la disponibilità di mezzi finanziari per la realizzazione del programma criminoso.

Secondo gli accertamenti anche bancari riportati nelle informative sopra richiamate, alla cui lettura per esteso si rinvia, nel corso dell'anno 2009 sono state realizzate alcune operazioni finanziarie che, secondo il Pm, sarebbero state funzionali al progetto di intervento e sviluppo nel settore dell'energia eolica che i sodali avevano di mira. Il CARBONI si era procurato il sostegno economico di alcuni imprenditori, con cui aveva sottoscritto un accordo commerciale (si veda il contratto datato 1.10.2009 sottoscritto dai rappresentanti della KARIOS 32 srl e della SARDINIA RENEWEBLE ENERGY PROJECT srl, rinvenuto presso l'abitazione di TOMASSETTI Giuseppe in occasione della perquisizione del 28.4.2010) che era collegato a un cospicuo intervento finanziario.

Risultano una serie di operazioni bancarie, realizzate fra i mesi di giugno e dicembre 2009 (vedi anche sopra). La prima ammonta alla somma complessiva di € 850.000, procurata al CARBONI grazie all'intervento dei coimputati PORCELLINI e FORNARI e formalmente trasferita alla PAU Antonella a mezzo di assegni circolari, versati fra il 29 giugno ed il 16 settembre 2009 sul conto della stessa PAU; da tale conto risultano prelevati fondi per complessivi € 430.000 a mezzo di assegni circolari, in parte (per € 230.000) negoziati presso il Credito Cooperativo Fiorentino di Campi Bisenzio.

La seconda operazione bancaria è del mese di ottobre 2009: l'1.10.2009. Sul conto bancario intestato all'imputata SCANU CONCAS Maria Laura (moglie del CARBONI) risultano due bonifici dell'importo ciascuno di € 500.000, disposti dalla società SARDINIA RENEWABLE ENERGY PROJECT S.r.l.; quello stesso giorno risultano emessi con addebito sullo stesso conto corrente n. 39 assegni circolari, dell'importo complessivo di € 487.500, in favore dell'imputato TOMASSETTI, collaboratore del CARBONI. Di questi assegni, 16 per complessivi € 200.000 sono negoziati presso il Credito Cooperativo Fiorentino di Campi Bisenzio, mentre n.6 assegni per complessivi € 75.000 erano versati su un conto bancario intestato alla M.I.T.A. Resort S.r.l.

In quel periodo alcune conversazioni intercettate fanno riferimento alla necessità di denaro da parte del gruppo (si veda la conversazione dell'11.11.2009 CARBONI/PORCELLINI "*ci serve grana grana capito grana!*")-prog. 2984, RIT 3203/09; trascr. vol.17, f.19) e ad alcuni tentativi infruttuosi del CARBONI; poi avrebbero provveduto PORCELLINI e FORNARI, con nuovi capitali, di cui "*una parte va a Roma*" (si veda la conversazione prog. 3177 del 14.11.2009, RIT 3203/09; trascr. vol.17, f.29).

Il 18.11.2009 risultano accreditati sul conto corrente acceso presso l'agenzia Unicredit di Iglesias al nome della PAU, a mezzo di due bonifici, gli importi di € 997.400 e di € 845.600. Il giorno successivo -19.11.2009 – sullo stesso conto sono stati tratti 37 assegni circolari con beneficiario il TOMASSETTI, otto dei quali (ciascuno dell'importo di € 12.499) sono stati negoziati presso il Credito Cooperativo Fiorentino di Campi Bisenzio nei giorni 30.11.2009 e 28.12.2009.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nelle informative che si sono richiamate, rappresenta che secondo gli accertamenti svolti fra il 5 giugno ed il 24 dicembre del 2009 è stata versata, in favore della SOCIETÀ TOSCANA DI EDIZIONI Spa, da parte di PAU e TOMASSETTI, la somma complessiva di € 800.000; e ciò a fronte di una scrittura privata datata 5 giugno 2009 stipulata tra la società ed i predetti, con la quale in sostanza, in collegamento con una promessa di acquisto dell'anno 2004 (che viene fatta oggetto di cessione), si prevedeva il diritto di TOMASSETTI e PAU di acquisire il diritto di partecipazione al capitale sociale della SOCIETÀ TOSCANA DI EDIZIONI Spa per una quota pari al 30% dello stesso, da esercitarsi tramite aumento di capitale a pagamento per la cifra di € 200.000.

Assume il Pm che tali operazioni rispondessero, in realtà, ad un interesse dell'on. VERDINI, il quale era il presidente del Credito Cooperativo Fiorentino presso il quale gli assegni circolari impiegati per tale operazione risultano negoziati. Ciò desume il Pm dalla circostanza che la citata promessa di acquisto era parecchio risalente (all'anno 2004) e vedeva il coinvolgimento del parlamentare, nonché dal contenuto di due conversazioni intercettate nel periodo di interesse, rispettivamente tra CARBONI e l'on. VERDINI e tra CARBONI e TOMASSETTI. Nel corso della prima del 5.8.2009, ossia quando era in corso la descritta operazione di versamento degli assegni circolari presso il Credito Cooperativo Fiorentino, il VERDINI si rivolge al CARBONI nei seguenti termini: "*Ti volevo ricordare anche di.. del mio problema a Firenze sui giornale ehe ricordatene..caro*" (prog. 1222, RIT 2418/09; trascr. vol.9, f.80). Nella seconda conversazione tra CARBONI e TOMASSETTI, registrata il 2.10.2009, CARBONI, dopo avere invitato TOMASSETTI (su richiesta dell'on. VERDINI secondo conversazione dello stesso giorno di cui al prog. 1154, RIT 3203/09; trascr. vol.16, f.200) ad inviare il proprio documento d'identità e il codice fiscale per fax all'attenzione dell'on. VERDINI, dice al suo collaboratore: "*Ok.. ho dato cose.. cose*"

tue ieri ho dato a Denis capito? (...) Ti ringrazia.. ti vuole conoscere.. l'onorevo..", con riferimento agli assegni circolari che risultano negoziati quel giorno stesso presso il Credito Cooperativo Fiorentino (prog. 3798 del 2.10.2009, RIT 2417/09; trascr. vol.16, f.107).

Il giorno precedente, 1.10.2009, presso l'abitazione del VERDINI si era svolto un incontro al quale aveva partecipato il CARBONI.

Quanto all'importo versato alla M.I.T.A. Resort S.r.l., tale società, come accertato dalla polizia giudiziaria, gestiva all'epoca dei fatti il Forte Village di Santa Margherita di Pula, che è stato sede del convegno organizzato nel settembre 2009 dall'associazione culturale gestita dal LOMBARDI (vedi sopra).

1) La rilevanza delle conversazioni in esame ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali.

Sulla scorta di quanto sin qui svolto con riferimento alla complessa vicenda processuale ed alle singole contestazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio, è evidente che il valore probatorio che l'organo inquirente annette alle conversazioni in cui figurano i parlamentari corrisponde ad una specifica proposizione dell'addebito formulato a carico dei medesimi.

Più specificamente, rimandando alla disamina dei singoli addebiti, le conversazioni intercettate in cui figurano i parlamentari, unitamente alle altre in cui gli interlocutori odierni imputati non rivestono tale qualifica, tendono ad avvalorare il ruolo che l'on. VERDINI, il sen. DELL'UTRI e l'on. COSENTINO (questi ultimi due parlamentari all'epoca di assunzione del mezzo di prova) avevano nell'ambito del sodalizio secondo le condotte in fatto descritte al capo A) della richiesta di rinvio a giudizio, il loro peso nelle relazioni politiche ed esterne che si assumono funzionali al raggiungimento dei progetti illeciti e gli interventi che gli vengono addebitati, le specifiche iniziative volta a volta assunte come descritte in fatto alle ulteriori contestazioni che si sono sopra esaminate.

In buona sostanza le conversazioni intercettate, lette congiuntamente alle ulteriori risultanze della complessa indagine, sono rilevanti. Esse dovrebbero fornire conferme dirette delle attività ed interventi del parlamentare in questioni probatoriamente rilevanti perché direttamente attinenti alla ricostruzione della regiudicanda sintetizzata nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pm, sulla base delle argomentazioni sviluppate dal Pm nella richiesta di titolo cautelare nei confronti degli imputati CARBONI, LOMBARDI e MARTINO cui lo stesso Pm ha fatto espresso richiamo.

D'altra parte anche nella prospettiva difensiva è evidente che dal contenuto di tali conversazioni, unitamente a quelle in cui figurano interlocutori gli imputati *comuni*, il parlamentare imputato ed i suoi difensori potrebbero trarre, una volta che queste siano rese processualmente utilizzabili, argomenti difensivi altrimenti preclusi.

Invero, nel caso all'esame l'esigenza di riscontrare in maniera completa ed esaustiva il contenuto di tutte le fonti di prova acquisite agli atti induce a ritenere pertinente ogni elemento probatorio che a siffatto vaglio possa giovare sia nell'ottica dell'organo d'accusa che rispetto alla ricostruzione difensiva. Anche perché l'imputato DELL'UTRI si è valso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio (vedi verb. interrog. 27.7.2010, allegato), l'on. VERDINI ha negato gli addebiti nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al Pm in data 26.7.2010, che si allega ed alla cui lettura per esteso si rinvia, fornendo una diversa ricostruzione della natura dei rapporti intercorsi con gli altri imputati e delle vicende che gli vengono contestate.

In sostanza, il parlamentare ha diversamente spiegato che i rapporti avuti nel 2009 con CARBONI e gli altri amministratori della STEA e coimputati erano finalizzati a realizzare una edizione sarda del Giornale della Toscana, che lo stesso CARBONI aveva proposto, da cui però egli (il VERDINI) aveva subito solo perdite economiche ed è in tale contesto che il parlamentare ha riferito in merito ad alcune operazioni finanziarie proposte dal CARBONI, negando qualsivoglia collegamento della scrittura privata redatta nel 2009 con il contratto del settembre 2004 di cui si è detto sopra con riferimento al progetto sull'eolico in Sardegna. Ha negato altresì un suo coinvolgimento nella nomina del FARRIS a direttore dell'ARPAS, assumendo che CARBONI gli aveva detto che tale nomina gli era stata "promessa, senza dirgli da chi" e che lui si era limitato a parlarne con il CAPPELLACCI *"in considerazione dei buoni rapporti che si erano creati tra me e il Carboni anche in relazione all'operazione che si stava realizzando con la STE e l'impegno economico che Carboni si assumeva di sostenere il Giornale"*; che l'incontro in Sardegna col CAPPELLACCI aveva avuto ad oggetto solo questioni politiche. Ha dichiarato che il CARBONI gli aveva riferito del suo progetto eolico in Sardegna ma senza riferimenti specifici a società o quote di società, negando di aver avuto col CARBONI comuni iniziative imprenditoriali in tal senso e diversamente ricostruendo il significato e la portata di frasi e riferimenti contenuti in colloqui intercettati che gli sono stati specificamente contestati, a sua volta adducendo il tenore di altri colloqui a riprova della sua estraneità alle contestazioni (come, tra le altre, una telefonata del 14.10.2009 avuta con CARBONI; un'altra del 10.12.2009 sempre col CARBONI; una conversazione col GARAU dell'1.1.2010 – vedi sul punto interrogatorio citato).

Con riferimento alla vicenda della candidatura dell'on. COSENTINO alla presidenza della Regione Campania, ha riferito che a seguito della violenta campagna mediatica di cui il Cosentino era

rimasto vittima a seguito dell'ordinanza cautelare che lo attingeva, aveva iniziato a valutare la possibilità di candidature alternative come quella della Carfagna, del Lettieri e del Miller e dell'on. CALDORO; che di tali candidature si era discusso in un pranzo a casa sua del 23.9.2009 cui partecipò anche il sen. DELL'UTRI, negando qualsiasi coinvolgimento rispetto alla campagna mediatica denigratoria dell'on. CALDORO; di avere ricevuto in forma anonima un manoscritto che lo riguardava, contenente un elenco di luoghi, di alberghi, date e nomi di uomini con cui il parlamentare sarebbe incontrato, di averne parlato con lo stesso CALDORO dal quale aveva appreso anche della successiva pubblicazione del dossier sul sito internet.

L'on. COSENTINO, in sede di interrogatorio, ha riferito che l'emissione del titolo cautelare dell'ufficio giudiziario di Napoli e la sua diffusione sugli organi di stampa "oggettivamente comprometteva" la sua candidatura alla presidenza della Regione Campania; che tramite i suoi difensori era ricorso in Cassazione avverso il titolo cautelare, presentando sin dal dicembre 2009 un'istanza di urgente fissazione del ricorso medesimo, sicché non aveva alcuna necessità di fare ulteriori istanze; né ha beneficiato di un trattamento favorevole, dal momento che tra deposito del ricorso e celebrazione dell'udienza di trattazione erano decorsi circa due mesi; che il LOMBARDI gli propose "di aiutarlo", ma egli *"rifiutò l'offerta di un aiuto ai fini di una sollecita fissazione del... ricorso anche perché i suoi legali avevano già provveduto, essendosi limitato solo ad insistere che gli stessi rinunciassero ai termini quando LOMBARDI gli riferì tale indicazione"*.

Ha poi negato di aver agito in danno dell'on. CALDORO in relazione alla vicenda della pubblicazione del dossier o di aver ricevuto alcuna relazione scritta che lo riguardasse da parte di Sica, Martino o altre persone, anzi sul punto indicando come anche da alcune conversazioni intercettate si evince che si era espresso nel senso che si trattava di *"sciocchezze e comunque di voci vecchie e superate, tanto è vero che Caldoro è stato poi scelto come candidato"*. (v. interrog. allegato).

E' di tutta evidenza da quanto rappresentato dai parlamentari nel corso dei rispettivi interrogatori, anche raffrontato al tenore degli interrogatori resi dagli altri imputati, che si allegano ed alla cui lettura si rinvia, che l'utilizzazione delle conversazioni in rassegna assume indubbio rilievo per le ulteriori determinazioni.

Ci si deve in definitiva esprimere nel senso della rilevanza e necessità di tutte le conversazioni indicate dal Pm nella presente richiesta.

Ne consegue l'obbligo di questo Giudice di investire le Camere della decisione prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

PQM

Letto l'art.6 comma 2 della legge 20 giugno 2003 n.140, ritenuta rilevante e necessaria l'utilizzazione processuale delle intercettazioni indicate dal Pubblico Ministero nella richiesta sopra specificata, in cui figurano l'on. Denis Verdini, nonché Marcello Dell'Utri e Nicola Cosentino (parlamentari all'epoca dei fatti in cui sono state disposte le attività di intercettazione), richiede rispettivamente all'onorevole Senato della Repubblica e all'onorevole Camera dei deputati l'autorizzazione prevista dalla norma sopra indicata.

Dispone l'immediata trasmissione alle rispettive Camere, in plico sigillato, della presente ordinanza e dei seguenti allegati:

- copia richiesta rinvio a giudizio del Pm;
- copia del verbale della presente udienza di scioglimento della riserva assunta;
- copia della richiesta del Pm precedente in data 21.4.2012 come integrata il 16.6.2012;
- copia delle ordinanze emesse il 3.7.2012 e 26.7.2012 nel corso dell'udienza preliminare;
- copia della richiesta del Pm di titolo cautelare nei confronti degli imputati CARBONI, LOMBARDI, MARTINO in data 30.6.2010 e dell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 6.7.2010, unitamente alle decisioni del Tribunale del Riesame di Roma del 15.7.2010 e del 16.11.2010, ed alla sentenza della Corte di Cassazione del 9.9.2010;
- copia del verbale in data 26.7.2012 di nomina e conferimento incarico ai periti di trascrizione integrale delle conversazioni/comunicazioni intercettate;
- copia verbale udienza del 28.3.2013 ai sensi dell'art.268 c.p.p. con esame dei periti.

Gli atti sin qui elencati sono allegati su supporto cartaceo.

- copia delle trascrizioni delle conversazioni depositate dai periti in data 11.3.2013;
- copia dell'informativa in data 18.6.2010 del Comando Provinciale Carabinieri di Roma - R.O.N.I./2^a Sezione con relativi allegati, e dell'informativa in data 1.6.2010 della Guardia di Finanza-Nucleo Speciale Polizia Valutaria con allegati;
- copia delle richieste del Pm e dei provvedimenti del Gip, di autorizzazione e di proroga delle attività di intercettazione relative alle conversazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione;
- copia interrogatori imputati.

I sopradetti atti sono allegati alla richiesta su supporto informatico corredato da relativo indice.

Manda la Cancelleria per la trasmissione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati gli atti sopra menzionati.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti.

Roma 12 aprile 2013


Il Giudice delle indagini preliminari
Dott.ssa Elvira Tamburelli